

**Legge federale  
sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura  
dei gruppi e dei parlamentari  
(Legge sui costi d'infrastruttura)**

del 4 ottobre 1991

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;

visto il rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1** Contributi ai gruppi

I gruppi ricevono un contributo annuo destinato a coprire i costi della loro segreteria; esso consiste in un ammontare annuo di base e in un ammontare fisso per deputato.

**Art. 2** Collaboratori personali e mandati

<sup>1</sup> Un credito annuo è messo a disposizione di ogni membro dei Consigli per aiuto personale in campo scientifico e amministrativo, in particolare per l'assunzione di collaboratori personali o il conferimento di mandati.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento può, in casi speciali, estendere il campo d'applicazione del capoverso 1, in particolare per sgravare in altri settori un deputato.

**Art. 3** Infrastruttura personale

I parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire i loro costi amministrativi e d'infrastruttura.

**Art. 4** Esecuzione della legge

<sup>1</sup> Un decreto federale non sottoposto al referendum disciplina l'esecuzione della legge e stabilisce l'ammontare dei contributi e del credito giusta l'articolo 2.

<sup>2</sup> Se il diritto a un credito o a un contributo è incerto, oppure se un parlamentare contesta l'esattezza di un conteggio, decide definitivamente l'Ufficio del Consiglio cui il parlamentare appartiene.

<sup>1)</sup> FF 1991 III 493

**Art. 5** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991

Il presidente: Bremi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991

Il presidente: Hänsenberger

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 13 gennaio 1992

4386

## **Legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari (Legge sui costi d'infrastruttura) del 4 ottobre 1991**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1991
Date	
Data	
Seite	1081-1082
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 814

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.